

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI

OGGETTO: CE 311524 – ROMA - Città Militare della Cecchignola - Area Ex Poligono Monumentale. Realizzazione complesso alloggiativo (720 alloggi) LOTTO 2 e 3 - Servizio di esecuzione delle indagini e della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e del Progetto esecutivo incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento

F.A.Q. 2

4 – DOMANDA

Nel paragrafo 9.3 requisiti di capacità tecnica professionale, viene chiesto come requisito due servizi di ingegneria per opere analoghe, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelle oggetto dell'affidamento, di importo complessivo per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,50 volte il valore in progetto.

Nella successiva tab. 3 ultima colonna, viene invece riportato l'importo minimo ciascuna opera pari allo 0,50 volte il valore di progetto.

Si chiedono chiarimenti in merito.

4 – RISPOSTA

Si rinvia integralmente a quanto già chiarito nelle FAQ n.1 del 15.04.2026 - Domanda 3 – Chiarimento 1, pubblicate sul sito istituzionale di questa stazione appaltante.

5 – DOMANDA

In riferimento all'art. 9.3 del Disciplinare di Gara, si chiede se anche per la ID E.06, si applicabile il principio che ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee.

5 – RISPOSTA

Si conferma che, anche per la categoria E.06, trova applicazione il principio secondo cui i gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

6 – DOMANDA

Quesito 1:

Con riferimento ai requisiti del gruppo di lavoro di cui a pagina 17 del Disciplinare di Gara, ovvero in merito al punto c) "Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico" per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto, si chiede di chiarire se per i professionisti BIM il possesso delle attestazioni di certificazione secondo UNI 11337-7 sia condizione sufficiente al soddisfacimento del requisito.

Quesito 2:

Con riferimento ai requisiti del gruppo di lavoro di cui a pagina 17 del Disciplinare di Gara, si chiede un chiarimento in merito alla figura del Project Manager / Coordinatore delle attività di progettazione.

Il disciplinare richiede che tale professionista:

“[...] sia formato ai sensi della UNI 11648 e della UNI 11337-7 quale BIM Manager”.

Si rappresenta che le certificazioni UNI 11648 (Project Manager) e UNI 11337-7 (BIM Manager) identificano profili professionali distinti, pertanto si chiede di confermare se sia ammissibile indicare due professionisti distinti, così articolati:

- un professionista certificato UNI 11648 per le attività di Project Management e Coordinamento della progettazione;
- un professionista certificato UNI 11337-7 per le attività di BIM Management.

Entrambi i professionisti sarebbero regolarmente indicati nell'ALLEGATO A, con qualifiche, iscrizioni e certificazioni richieste.

Quesito 3:

Si chiede di chiarire le modalità di assegnazione del punteggio relative al sub-criterio B.2 “Competenza tecnica nella progettazione di edilizia sostenibile dei progettisti basata su certificazioni di competenza”.

In particolare, pur essendo prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 20 punti a carattere discrezionale, non risultano esplicitati i criteri di attribuzione dello stesso.

Si richiede pertanto di specificare se il punteggio venga determinato:

- in funzione del numero di professionisti certificati presenti nell'organigramma;
- in relazione al numero di certificazioni possedute da ciascun professionista;
- oppure sulla base di una combinazione dei due elementi, e secondo quali modalità.

Si chiede inoltre di chiarire se sia previsto un punteggio unitario per ciascuna certificazione oppure se le diverse certificazioni siano ponderate con pesi differenti.

6 – RISPOSTA

Quesito 1

Il requisito di cui al paragrafo 9.1 lettera c) del Disciplinare di Gara (“Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico”) è da intendersi riferito esclusivamente ai professionisti che assumono la responsabilità della progettazione e che sottoscrivono gli elaborati progettuali, per i quali l'iscrizione all'albo professionale costituisce requisito abilitante all'esercizio della professione ai sensi della normativa vigente.

Per quanto concerne le figure professionali operanti in ambito BIM, per i quali non vi è obbligo di iscrizione ad un albo/ordine specifico, il possesso di certificazioni rilasciate ai sensi della norma UNI 11337-7, pur rappresentando elemento qualificante e auspicabile ai fini della corretta gestione dei processi informativi, non è equiparabile all'iscrizione ad un albo professionale e non concorre al soddisfacimento del requisito di cui alla citata lettera c).

Tali certificazioni potranno essere valorizzate nell'ambito della valutazione dell'offerta di Gestione Informativa (oGI), secondo i criteri previsti dalla documentazione di gara.

Quesito 2

Si rinvia integralmente a quanto già chiarito nelle FAQ n.1 del 15.04.2026 - Domanda 2, pubblicate sul sito istituzionale di questa stazione appaltante.

Quesito 3

Si precisa che, come previsto al paragrafo 21.1 del Disciplinare di Gara, il coefficiente in esame è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice, in funzione del numero di professionisti certificati.

7 – DOMANDA

Chiarimento 1

Con riferimento all'art. 9.1 "*Requisiti di idoneità professionale*" del Disciplinare di Gara, ed in particolare al punto c-bis, Si chiede di confermare che le due certificazioni di Project Manager e BIM Manager, che dovranno essere necessariamente possedute dall'O.E. proponente, possano essere ricoperte da due distinte figure professionali inserite nel Gruppo di Lavoro. Il presente quesito è formulato **in analogia a quanto già chiarito** dalla Stazione Appaltante nell'ambito della procedura di gara avente ad oggetto il "*Servizio di redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali per gli interventi prioritari di ampliamento del Comprensorio 'Caserma Carlotto' di Brindisi – Brigata Marina San Marco*", nella quale è stata ammessa la separazione delle suddette funzioni tra differenti profili professionali.

Chiarimento 2

Certificazioni professionali – Subcriterio B.2 dell'offerta tecnica

Con riferimento al **subcriterio B.2 dell'offerta tecnica**, si chiede di confermare che, ai fini dell'attribuzione del punteggio premiante previsto per la presenza nel gruppo di progettazione di progettisti con competenze in **edilizia sostenibile**, siano ritenute **valide e valutabili** le seguenti certificazioni professionali:

- **LEED AP BD+C**, rilasciata da **GBCI – Green Business Certification Inc.**
- **GBC Historic Building**, rilasciata da **GBC Italia – Green Building Council Italia**
- **WELL AP**, rilasciata da **IWBI – International WELL Building Institute**
- **BRI Verifier**, rilasciata da **IFC – International Finance Corporation**

7 – RISPOSTA

Chiarimento 1

Si rinvia integralmente a quanto già chiarito nelle FAQ n.1 del 15.04.2026 - Domanda 2, pubblicate sul sito istituzionale di questa stazione appaltante.

Chiarimento 2

La tematica in questione è stata trattata nelle FAQ n.1 del 15.04.2026, risposta alla domanda n.3 - chiarimento 3, pubblicate sul sito istituzionale di questa stazione appaltante, ed alla quale si rimanda. Al riguardo, si precisa inoltre che in linea con quanto previsto dall'Allegato II.8 del D.Lgs. 36/2023, **saranno presi in considerazione e valutati i certificati** attestanti la competenza in termini di conoscenza, abilità, responsabilità e autonomia nella progettazione di edilizia sostenibile, **rilasciati da un Organismo accreditato e riconosciuto da un Ente di Accredimento** (es. ACCREDIA) **facente parte delle reti internazionali degli Enti di Accredimento.**

8 – DOMANDA

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti a pag. 19 par. 9.3 lett. b del disciplinare di gara, si chiede cortesemente di voler confermare che ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee anche con riferimento alla categoria E.06.

8– RISPOSTA

Si conferma che, anche per la categoria E.06, trova applicazione il principio secondo cui i gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

9 – DOMANDA

Chiarimento 1

Condizioni di subappalto

Con riferimento all'art. 12 del disciplinare di gara, relativo al subappalto, si chiede di voler chiarire se le prestazioni afferenti alla redazione della relazione di prefattibilità ambientale e del piano di monitoraggio ambientale possano essere oggetto di subappalto. Si chiede inoltre di confermare se le suddette prestazioni possano essere sottoscritte dal professionista specialista (ingegnere ambientale) che ne ha curato la redazione, oppure se la sottoscrizione debba essere apposta esclusivamente dal progettista incaricato facente parte del RTP costituendo.

Chiarimento 2

Quota mandataria

Con riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara in merito alla partecipazione in forma di RTP costituendo, si chiede di voler chiarire se la mandataria debba necessariamente possedere ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascun mandante, o se sia ammissibile una ripartizione delle quote di partecipazione ed esecuzione anche senza che la mandataria detenga la quota percentuale più elevata pur mantenendo la progettazione integrale e coordinata.

Chiarimento 3

Requisiti e quote

Con riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara in merito alla partecipazione in forma di RTP costituendo, **si chiede di confermare se ciascun componente dell'RTP debba possedere i requisiti in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione ed esecuzione dichiarata.**

Chiarimento 4

Consulenze integrative

Con riferimento alla documentazione di gara, si chiede di confermare se sia ammessa l'indicazione, nell'ambito dell'offerta, di consulenze specialistiche esterne non facenti parte del RTP e, in caso affermativo, di indicare espressamente in quale sezione della documentazione tali figure debbano essere dichiarate.

Si chiede inoltre di confermare se tali consulenze debbano essere obbligatoriamente ricondotte al subappalto oppure se possano essere indicate esclusivamente nell'offerta tecnica.

In quest'ultimo caso, si chiede infine di chiarire se tali figure debbano garantire requisiti di esclusività in fase di gara.

9– RISPOSTA

Chiarimento 1

Si conferma la possibilità di ricorrere al subappalto nei modi e nei limiti fissati al paragrafo 12 del Disciplinare di Gara.

Al riguardo si precisa che l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Pertanto gli elaborati dovranno essere firmati digitalmente dall'Aggiudicatario nonché

dal/i professionista/i abilitato/i ed iscritto/i all'albo professionale di appartenenza, nell'ambito delle rispettive competenze connesse all'espletamento del servizio.

Chiarimento 2

Quota mandataria

Si rimanda a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia C-642/20 del 28/04/2022 che ha determinato il superamento del principio di necessaria partecipazione maggioritaria della mandataria sia in termini di requisiti posseduti che di quota di prestazioni da eseguire.

Chiarimento 3

Requisiti e quote

In merito al quesito, si richiama l'art. 68, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, che rinvia all'Allegato II.12; l'art. 30 di tale Allegato dispone espressamente che **il principio della necessaria corrispondenza tra qualificazione e prestazione di pertinenza non si applica** ai servizi e alle forniture.

Chiarimento 4

Consulenze integrative

Si conferma che le consulenze specialistiche esterne, non facenti parte del RTP, devono essere ricondotte al subappalto nei modi e nei limiti fissati al paragrafo 12 del Disciplinare di Gara.

10 – DOMANDA

Con riferimento alla presente procedura, siamo a chiedere conferma che, ai fini del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.3 del disciplinare di gara, possano essere ricompresi anche servizi di verifica della progettazione.

10– RISPOSTA

Si conferma che, ai fini del possesso dei requisiti di cui all'art. 9.3 del Disciplinare di Gara, sono ammissibili anche i servizi di verifica della progettazione, in quanto riconducibili ai servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, purché analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelle oggetto dell'affidamento.

11 – DOMANDA

Il Disciplinare di gara in riferimento al Sub-Criterio B2 "*Competenza tecnica nella progettazione di edilizia sostenibile dei progettisti basata su certificazione di competenza*" prevede quanto segue: "*È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che indichi nel gruppo di progettazione uno o più progettisti con formazione ed esperienza specifica in progettazione di edilizia sostenibile.*

Verranno presi in considerazione e valutati: • i certificati attestanti la competenza in termini di conoscenza, abilità, responsabilità e autonomia nella progettazione di edilizia sostenibile, rilasciati da un Organismo accreditato, riconosciuto da Accredia, ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17024"

Al fine di garantire il rispetto dei principi di **parità di trattamento, libera concorrenza e non discriminazione territoriale**, si chiede di confermare che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, siano considerate ammissibili **le certificazioni di competenza rilasciate da Organismi Internazionali accreditati comunque ai sensi della norma ISO/IEC 17024** purché espressamente riferite alla progettazione di edilizia sostenibile (es. LEED, WELL, BREEAM), e non solo le certificazioni rilasciate da Organismi riconosciuti da Accredia.

Si chiede inoltre di chiarire per trasparenza secondo quali parametri e criteri sarà assegnato il punteggio fino alla concorrenza di massimo 20 punti.

11– RISPOSTA

La tematica in questione è stata trattata nelle FAQ n.1 del 15.04.2026, risposta alla domanda n.3 - chiarimento 3, pubblicate sul sito istituzionale di questa stazione appaltante, ed alla quale si rimanda. Al riguardo, si precisa inoltre che in linea con quanto previsto dall'Allegato II.8 del DLgs. 36/2023, **saranno presi in considerazione e valutati i certificati** attestanti la competenza in termini di conoscenza, abilità, responsabilità e autonomia nella progettazione di edilizia sostenibile, **rilasciati da un Organismo accreditato e riconosciuto da un Ente di Accreditamento** (es. ACCREDIA) **facente parte delle reti internazionali degli Enti di Accreditamento.**

Inoltre si precisa che, come indicato al paragrafo 21.1 del Disciplinare di Gara, il coefficiente in esame è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice, in funzione del numero di professionisti certificati.

12 – DOMANDA

Si richiede conferma che, così come dichiarato al paragrafo 14 del Disciplinare di Gara, il sopralluogo non sia obbligatorio e che l'eventuale mancato svolgimento non costituisca causa di esclusione dalla procedura di gara.

Si chiede, altresì, di confermare che, il mancato possesso e quindi la mancata trasmissione dell'Allegato E non sia da considerarsi una causa di esclusione.

In tale ipotesi, si chiede di chiarire cosa allegare in sostituzione dell'Allegato E.

12– RISPOSTA

Si rinvia integralmente a quanto già chiarito nelle FAQ n.1 del 15.04.2026 - Domanda 1, pubblicate sul sito istituzionale di questa stazione appaltante.

L'inserimento dell'Allegato E nella sezione BUSTA AMMINISTRATIVA, come meglio specificato al paragrafo 18.7 del Disciplinare di Gara, è puramente opzionale.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Col. Giacomo ing. SANTALUCIA